## TRIBUNALE DI CATANIA

- Sezione Lavoro -

Il Gludice del Lavoro

nella causa di lavoro iscritta al N. 1812/2012 R.G. promossa

DA

🦒 rapp.ta e difesa dagli avv.ti A. Carrabino, W. Miceli e F. Ganci

RICORRENTE

## CONTRO

MiUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del logale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

RESISTENTI

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 25 Maggio 2012; letti ed esaminati gli atti, sentite le parti;

## OBSETVE

riterruto, preliminarmente, che questo decidente non intende discostarsi dalle piurime decisioni favorevoli ell'accoglimento di analoghi ricorsi pronunciate da giudici di questo e di altri Tribunati in fase cautelare, alle cui mottvezioni, sostanzialmente conformi nei ripercorrere l'excursus normativo e giurisprudenziale che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio, ci si riporto;

ritenuto che, i soggetti ai quali il ricorrente chiede di estendera il contradditorio non sono litisconsorti necessari, almeno in questa fase cautelere, nè appare opportuno ordinarne la chiamata in causa iusau iudicis ex art. 107 c.p.c., non ricorrendo un rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, avuto riguardo alla domande proposta in via di urgenza, afferente il mantenimento dell'inserimento in graduatoria del nominativo della ricorrente a pettine, a tutti gli effetti giuridioi ed economici come disposto dal TAR LAZIO con ordinaraza n. 5193/09 del 10 Novembre 2009;

ritanuta la sussistenza del fumus boni luis:

rilevato, invero, che:

- con ordinanza n. 3327/2009 il TAR Lazio ha accolto l'istanza della ricorrente volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia del D.M. n. 42 dell'8.04.2009 nella parte in cui all'art. 1 comma 11 prescrive che il personale docante che si avvale della facoltà di Indicare, nell'istanza di iscrizione, permanenza, conferma, aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009-2011 "viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in Ill fascia", e nella parte in cui all'art. 12 comma 1

prevede che "in coda alla III tescia sono collocati i docenti che hanno scalto la provincia al sensi del precedente ari. 1 comma 11", trattandosi di disposizioni emesse dal Ministero dell'Istruzione in violazione del disposto della sentenza del TAR Lazio n. 10809/2008, non sospesa dal Consiglio di Stato (ord.za n. 1525/2009);

- con ordinanza del 10.11.2009 n. 5193 il TAR Lazio, in considerazione della inerzia dell'amministrazione nella esecuzione della ordinanza cautelare di cui al punto che precede ha emesso provvedimenti volti atta esecuzione dell'ordinanza stessa a mezzo di un commissario ad actus, demandando a questi il compito di dare istruzioni agli uffici scolastici periferici "di disporre l'inserimento "a petitine" del ricorrenti nelle graduatoria provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il puntaggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione"; - con sentenza n. 734/2012 il TAR Lazio ha dichiarato il proprio ditetto di giurisdizione;

letta la <u>sentenza del TAR Lazio n. 10809/2008</u>, confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2486 del 27.04.2011, con la quale sono stati annullati i seguenti atti amministrativi:

- a) decreto del direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per II Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, in premessa, considera che \*el sensi dell'art.

  1. comma 607 della citata legge n. 296/06, ... dell'a.s. 2009/10 è consentito solo l'aggiornemento della propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce";
- b) nota prot. n. 5485, emanate dal direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola in data 19 marzo 2007, nella parte in cui, al punto 1), dispone che "con la riapertura dei termini sanà consentito, per l'ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolestico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altre Provincia, me in code a tutte le fesce;

letta la <u>sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011</u>, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto lagge 26 settembre 2009, n. 134;

ritenuto che l'Istanza cautelare formulata debba essere valutata da questo Tribunate, munito di giurisdizione, in applicazione dell'art. 11 comma 7 d.lgs. 104/2010;

ntenuta la fondatezza dell'istanza cautetare formulata da parte ricorrente, considerato che sussiste li fumus boni luris della pretesa azionata, polché gli atti emministrativi di cui si chiede la disapplicazione - ossia il DM n. 42 dell'8.04.2009 nelle parte in cui prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell'istanza di iscrizione, permanenza, conferma, aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurate in graduatoria per il biennio 2009-2011 viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, e le graduatoria ad esaurimento nella parte in cui parte ricorrente è stata

collocata in coda e non "a pettine", ossta in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza - appaiono in contrasto con il disposto della sentenza dei TAR Lazio n. 10809/2008, confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2486 del 27.04.2011;

ritenuto altresi sussistente il periodium in more, considerato che nelle more della emissione di una pronuncia di merito parte ricorrente vedrebbe inevitabilmente pregiudicato il diritto alla collocazione nelle graduatoria sulla base del proprio punteggio, atteso che solo a seguito dell'intervento del Commissario ad actus nominato con l'ordinariza del TAR Lazio del 6.11.2009, è stato accantonato dall'amminiatrazione a suo favore il posto in ruolo nell'ambito territoriale richiesto e che tale assetto, in assenza di pronuncia cautelare, potrebbe ventre meno per decisione unitaterale dell'amministrazione, con consequente pregludizio del diritto di parte ricorrente che potrebbe vederai privato del proprio diritto alla immissione in ruolo;

ritenuto che trattandosi di procedimento cautafare in corso di causa la regolamentazione delle apese di lite debba essere demandata all'esito del giudizio di mento;

P.Q.M.

- ordina alle amministrazioni resistenti di mantenere l'inserimento della ricorrente "a pettine", in base al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria provinciale dell'ambito territoriale di Ferrara per il biennio 2009-2011, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per detto biennio, a tutti gli effetti giuridici ed economici, al fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato o Indeterminato, como stabilito dal Giudice amministrativo con l'ordinanza di cui si è chiesta la conferma:
- spase al merilo;
- ranvia per la traliazione del merito all'udienza doi 22 Febbrato 2013 ore 10.30, anche al fine di valutare l'opportunità di integrare il contraddittorio.
- si comunicht:

Catania, 28 giugno 2012

il Gludice del lavoro dott.sa Floriana Gallucci

DEPOSITATA DE CANCELLERIA

(دردار ۱۹۱۱ : سهسید